

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

UN ARTICOLO PER OGNI NUMERO LE FERIE IN PRIMO PIANO

Dopo aver trattato delle festività (art. 19), il CCNL, con l'articolo 20, passa a trattare delle ferie. I principi enunciati nel testo contrattuale sono molto chiari e di facile lettura, anche se per alcuni di essi saranno probabilmente necessari alcuni ritocchi, alla luce della legge n. 66/2004, ritocchi che saranno apportati in occasione dell'imminente rinnovo.

Vediamo questi principi, comma per comma:

- misura: 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio (c. 1);
- frazionabilità: non più di due periodi all'anno (c. 2);
- retribuzione: 1/26 per ogni giornata e indennità di vitto e alloggio per i conviventi (c. 3 e 4);
- periodo: da giugno a settembre, salvo diverso accordo (c. 6);
- interruzione del rapporto: diritto del lavoratore ai ratei delle ferie non godute da pagarsi come indennità sostitutiva (c. 7);
- incompatibilità delle ferie con il preavviso, la malattia e l'infortunio (c. 8).

Riportiamo, come al solito, il testo del contratto.

Articolo 20 – Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati fra le parti.

Durante il periodo di godimento delle fe-

datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

ASSINDATCOLF: PERCHÈ ASSOCIARSI

1. ASSINDATCOLF rappresenta e tutela le categorie dei DATORI DI LAVORO.
2. ASSINDATCOLF porta all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni i problemi e le realtà inerenti al RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
3. ASSINDATCOLF assiste i datori di lavoro nella CORRETTA GESTIONE DEI DIPENDENTI.
4. ASSINDATCOLF partecipa - tramite FIDALDO - alla stipula dei CONTRATTI ED ACCORDI COLLETTIVI riguardanti il lavoro domestico, sia a livello nazionale che a livello territoriale.
5. ASSINDATCOLF non è solo l'Associazione sindacale nazionale di lavoro domestico, aderente a CONFEDILIZIA, ma è molto di più: È LA TUA ASSOCIAZIONE.

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

Le figure professionali in rassegna

LA BADANTE

Accade che il legislatore, nel lodevole intento di voler definire ogni cosa a maggior chiarezza dell'utenza, sovente le cose le complica quando ricorre a involute pleonastiche circonlocuzioni.

È il caso di "badante", neologismo del tutto superfluo per indicare mansioni già chiaramente comprese nella professione di "collaboratore familiare".

Collaborare tra le pareti domestiche non significa forse integrare l'attività del fami-

liare (quando non addirittura sostituirlo) che si dedica al riordino della casa, alla pulizia e a faccende varie, compresa l'alimentazione e l'assistenza alle persone anziane della famiglia, che non è detto debbano essere sempre non autosufficienti?

Se poi la persona anziana vive sola, a maggior ragione il collaboratore familiare deve prestarle tutta l'attenzione del caso, senza per questo dover essere qualificato diversamente. Certo il non autosufficiente richiederà maggiori cure di natura strettamente personali, quali il lavarlo e cambi-

arlo, ma non per questo il collaboratore familiare diventa infermiere, assistente sanitario, "badante".

Fa semplicemente quello che farebbe un familiare se fosse disponibile.

Il malato richiede qualche attenzione in più? A questo già provvede il salario, ma le mansioni restano quelle della "colf", a tutti gli effetti inquadrata nel vigente C.C.N.L. della categoria.

Se no che ci stanno a fare le infermiere, le assistenti sanitarie professionali, e così via?

Attenzione: se l'abito non fa il monaco, il nome improprio può fare la pretesa, e in tal caso non ci siamo.

A ciascuno il proprio ruolo.

**Interpellateci sul sito internet
www.assindatcolf.it**

rie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del

LE ULTIME PAROLE FAMOSE...

